

## ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:

«I.3. **Deroghe nazionali**

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RO-a/bi/bii-MS-nn

**RO** = strada

**a/bi/bii** = articolo 6, paragrafo 2, lettera a)/lettera b), punto i)/lettera b), punto ii)

**MS** = sigla dello Stato membro

**nn** = numero di ordine

**In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE**

*AT Austria*

*RO-a-AT-1*

Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate.

Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o l di merci pericolose che non appartengono alle categorie di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni in quantità limitate o in imballaggi conformi all'accordo ADR o che sono oggetti robusti, possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove.

Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all'altro.

Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o l e il perimetro consentito è di 100 km.

Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato.

Si applicano solo poche disposizioni relative al carico e alla movimentazione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022

*BE Belgio*

*RO-a-BE-1*

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

